



COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 21/05/2015

N. 69

OGGETTO : ATTIVITA' SPORTIVA PRIMAVERA 2015.

L'anno Duemilaquindici, addì ventuno del mese di Maggio, alle ore 12:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

| | PRESENTE | ASSENTE |
|-----------------------------------|----------|----------|
| 1. SANGUINETI GIUSEPPE - Sindaco | X | |
| 2. BARBIERI LUIGI - Vice Sindaco | X | |
| 3. VATTUONE ANNABELLA - Assessore | | X |
| 4. BERSAGLIO DANILO - Assessore | X | |
| 5. REBORI NICOLETTA - Assessore | X | |
| 6. LOBASCIO ROSARIO - Assessore | X | |
| T O T A L E | 5 | 1 |

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa CELLA LORELLA

Il Dott. Giuseppe SANGUINETI, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta dell'Assessore al Turismo e Sport, Danilo Bersaglio ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale:

Premesso che numerose Società Sportive Lavagnesi hanno raggiunto, nel corso della stagione sportiva 2014/15, importanti traguardi a livello nazionale, raggiungendo classifiche di alto livello;

Vista la comunicazione prot. N° 7250 del 11/03/2015 pervenuta dall'Istituto Comprensivo di Lavagna, con sede in Piazza Innocenzo IV 13 Lavagna, con richiesta di contributo economico per corsi di nuoto, organizzati per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado;

Atteso che l'Amministrazione Comunale di Lavagna intende procedere con l'assegnazione di contributi economici, quale compartecipazione alle spese sostenute dalle diverse Società Sportive Lavagnesi, anche in occasione delle numerose trasferte in programma nei Campionati Nazionali;

Dato atto pertanto che si ritiene utile, al fine del raggiungimento dell'obiettivo preposto, far ricorso al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, secondo comma, della Costituzione, riconoscendo un contributo economico, per quanto sopra descritto, all'Istituto Comprensivo di Lavagna, con sede in Piazza Innocenzo IV 13 Lavagna, al Circolo Tennis Lavagna "Fabio Bonici", con sede Parco Tigullio Lavagna ed alla Società Sportiva "Lavagna '90" Settore Pallanuoto, con sede Parco Tigullio Lavagna;

Visto il parere Corte dei Conti Liguria n. 11/2011 del 21/02/2011, che ammette contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale, non configurabile come sponsorizzazioni;

Visto altresì il parere della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 1075/2010 e della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per le Marche 29/2011 che ribadisce l'ammissione di contribuzioni pubbliche a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, secondo comma della Costituzione;



Considerato che il parere sopraccitato riconosce alle suddette iniziative la concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale e la rappresentazione di una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

Visto il D.L. 6 luglio 2012 n° 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n° 135, art. 4, comma 6, "A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n° 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n° 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n° 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n° 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n° 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n° 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali";

Dato atto pertanto che, per le motivazioni sopra descritte, la concessione dei contributi non incorre nel divieto di sponsorizzazione di cui al D.L. 6 luglio 2012 n° 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135;

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di contributi a sostegno di attività culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive produttive a rilevanza sociale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 07/06/2000;

Dato atto che nel caso specifico il bilancio a cui far riferimento è quello dell'esercizio 2014, desunto dal bilancio pluriennale 2013-2015 approvato con deliberazione consiliare n. 29 in data 5/8/2013, e riclassificato in applicazione del DPCM 28/12/2011, con delibera dei Giunta comunale n.155 del 30/12/2013 trasmessa al Tesoriere in data 10/1/2014;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Sig.ra Patrizia Oliveri;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. seguenti ed agli atti:



- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 8/05/2015;

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 8/05/2015;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n° 5 (assente l'Assessore Annabella Vattuone), palesemente espressi.

DELIBERA

1) di concedere un contributo economico, quale compartecipazione alle spese sostenute dalle Società Sportive Lavagnesi, anche in occasione delle numerose trasferte in programma nei Campionati Nazionali, ed all'Istituto Comprensivo di Lavagna, con sede in Piazza Innocenzo IV 13 Lavagna, per corsi di nuoto, organizzati per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado, così come segue:

€ 500,00 (al lordo ritenute di legge) al Circolo Tennis Lavagna "Fabio Bonici", con sede al Parco Tigullio Lavagna;

€ 500,00 (al lordo ritenute di legge) alla Società Sportiva " Lavagna '90", con sede al Parco Tigullio Lavagna;

€ 228,00 (al lordo ritenute di legge) all'Istituto Comprensivo di Lavagna, con sede in Piazza Innocenzo IV 13 Lavagna;

2) di dare atto che la somma di € 1.228,00 risulta stanziata nel Bilancio Pluriennale 2013/2015 approvato con deliberazione consiliare n. 29 in data 5/8/2013, e riclassificato in applicazione del DPCM 28/12/2011, con delibera dei Giunta comunale n.155 del 30/12/2013 trasmessa al Tesoriere in data 10/1/2014;

3) di dare atto che la spesa rispetta il limite della gestione in dodicesimi di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

4) di dare atto che il Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari provvederà per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Patrizia Oliveri, la quale ha curato l'istruttoria in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);



Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;


All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Sanguineti)



Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)



=====

Pubblicata in data **22 MAG. 2015** sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

=====

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)